

STATUTO

**T.E.A.M. - COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS - SOCIETA'
COOPERATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SOLOFRA AV VIA FRATTA 33

Numero REA: AV - 188595

Codice fiscale: 02864650649

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-09-2015 - Statuto completo	2
--	---

ARTICOLO 7 = NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'.

La Società si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle contenute nello Statuto di seguito indicate:

"TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la Società cooperativa denominata "T.E.A.M. - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Società Cooperativa".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La società Cooperativa ha sede nel Comune di Solofra.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse-agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere,

1) attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di adulti, giovani e minori interessati da ogni forma di disagio, emarginazione ed esclusione sociale nonché ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza;

2) tramite la gestione in forma associata della azienda nella quale i soci cooperatori prestano la propria attività di lavoro, l'inserimento nel mondo del lavoro, la continuità di occupazione lavorativa, e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali a persone svantaggiate, così come definite dall'art. 4 legge 8.11.91, n. 381.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa si propone altresì, di partecipare al raffor-

zamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. A tal

fine su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad una o più Associazioni Nazionali e Regionali, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro e/o di servizio.

La Cooperativa si avvale, in via prioritaria, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

Può inoltre aderire anche a gruppi cooperativi paritetici in base a quanto disposto dall'art. 2545 septies C. C.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, essa intende operare nei seguenti settori di attività:

a) con riferimento alle attività di cui alla lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la realizzazione e gestione in proprio o per conto terzi di:

- assistenza domiciliare a persone in difficoltà e ad ammalati;

- la gestione di centri di assistenza per persone in difficoltà e portatori di handicap, nonché la gestione di centri pubblici e privati di assistenza medico - infermieristica e fisioterapica e di recupero di tossicodipendenti e psicofisici; servizio O.S.A.;

- case di riposo per anziani, case protette per anziani e non autosufficienti, case di cura in genere; centri di fisioterapia, centri specialistici di assistenza geriatrica, gerontologica e riabilitativa per anziani, residenze sanitarie assistite, centri di riabilitazione motoria;

- Servizi domiciliari di assistenza socio sanitaria, sostegno con particolare attenzione alla riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza, a persone in difficoltà, quali minori a rischio, famiglie con disagio sociale, portatori di handicap psico-fisico, tossicodipendenti, malati inabili e invalidi, alcolizzati e disabili psicofisici di qualunque età e di qualsiasi tipo, immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti; anche realizzata entro centri appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

- centri di consulenza finalizzati all'assistenza psicologica delle famiglie in difficoltà; strutture residenziali di

	accoglienza e socializzazione alternative alla istituziona-
	lizzazione; centri polifunzionali di aggregazione e cultura-
	li;
	- attività educative, formative, di supporto scolastico ed
	extrascolastico a favore di minori e di soggetti svantaggia-
	ti, compresi gli immigrati;
	- servizi di assistenza ai minori in difficoltà e ai tossico-
	dipendenti;
	- prestazioni sociali, compreso il disbrigo di commissioni
	ed il collegamento con altri servizi sociali;
	- prestazioni infermieristiche, che comprendono il controllo
	delle terapie in atto e della situazione clinica, in stretto
	collegamento con il medico curante; educazione sanitaria, in-
	tervento fisioterapeutico e riabilitativo; assistenza in fa-
	se acuta di malattie e collegamento con l'anziano e la rete
	di servizi sanitari;
	- prestazioni complementari: si tratta di interventi integra-
	tivi e di completamento delle prestazioni precedenti (servi-
	zio di lavanderia e stireria, servizio pasti caldi, manicu-
	re, barbiere-parrucchiere);
	- gestire Centri diurni e residenziali di accoglienza e so-
	cializzazione per le categorie di persone su elencate,
	nonché la gestione di centri pubblici e privati di assisten-
	za socio-sanitaria; case-albergo per anziani, R.S.A., centri
	sanitari, centri di riabilitazione, anche per minori in gene-
	re, minori a rischio e disabili, presentando all'uopo proget-
	ti al fine di ottenere incentivi e finanziamenti anche assi-
	stiti da contributi regionali, nazionali o europei; centri
	di riabilitazione neuro-psicomotoria in favore di persone in
	situazione di handicap e centri di riabilitazione traumatolo-
	gica per prestazioni di terapia fisica;
	- la promozione e la costituzione di corsi di formazione e
	riqualificazione professionale, anche per favorire la nasci-
	ta di uno stabile rapporto di servizio tra mondo della scuo-
	la del lavoro e della società più in generale nei suoi sva-
	riati contesti di aggregazione;
	- la promozione e la gestione di attività e servizi per la
	tutela, la cura e l'accoglienza delle persone in difficoltà
	di qualsiasi età;
	- attività educative musicali non scolastiche a carattere a-
	matoriale, anche realizzate nell'ottica dell'educazione per-
	manente;
	- attività di musicoterapia ed altre attività sociali anche
	di carattere ludico-ricreativo
	- produzione e gestione di spettacoli, concerti, festival,
	rassegne manifestazioni pubbliche di interesse culturale, ar-
	tistico e/o sociale
	- attività educative nello specifico ambito di settori arti-
	stico-espressivi quali musica, teatro, danza, pittura, scrit-
	tura, cinematografia e culturale in generale, sia di tipo a-

matoriale che di eventuale avviamento professionale, sia di-

retti a singoli soggetti sia ad istituzioni quali scuole, comuni, enti pubblici e privati;

- attività sociali, aggregative, educative, ricreative; vacanze, vacanze studio, attività integrative scolastiche di pre-post scuola; gite scolastiche e viaggi di istruzione; attività dei centri estivi;

- costituzione e gestione e/o promozione di ensemble strumentali e vocali, orchestre, cori, laboratori, gruppi, jazz-band ecc. volti alla promozione culturale e musicale, volti allo sviluppo dell'iterazione e dell'integrazione sociale tra minori, minori a rischio e persone svantaggiate;

- organizzazione di servizi quali trasporto di persone per assistere a manifestazioni culturali in genere, concerti, rappresentazioni liriche, rappresentazioni teatrali, visite a musei, mostre, eventi culturali e ricreativi in genere etc. al fine di creare concrete opportunità di accesso ad eventi culturali e artistici; noleggio di automezzi per trasporto di disabili e soggetti svantaggiati con conducente; trasporto di primo soccorso di pazienti con qualsiasi mezzo di trasporto, inclusi gli aerei;

- attività di assistenza, supporto e consulenza a soggetti sia privati che pubblici impegnati in attività culturali e artistiche in generale anche attraverso noleggio e vendita di strumenti musicali o attrezzature in generale, editoria discografica, libraria e editoria in generale, con esclusione dei quotidiani, anche attraverso corrispondenza e/o via telematica, nonché attraverso la gestione di sale prove e di registrazione;

- produzione di editoria musicale, contenuti web, editoria scolastica e non, libraria, discografica, video, multimediale su supporto anche digitale o in rete e in generale attività di ricerca culturale e scientifica;

- Attività di progettazione e gestione di trasporto a favore di soggetti svantaggiati, minori, persone diversamente abili, anziani, famiglie in difficoltà;

- servizi di trasporto turistico di persone al fine di garantire, in via prioritaria, ma non esclusiva, l'integrazione sociale e la socializzazione dei soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate, da eseguire con mezzi propri, di terzi o forniti dai committenti;

- servizi di trasporto scolastico orientato in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di minori, adolescenti, famiglie da eseguire con mezzi propri, di terzi o forniti dai committenti;;

- Servizi di trasporto su gomma per favorire lo spostamento a costi accessibili di disabili affetti da patologie psichiche e motorie, persone anziane, adulti in difficoltà, famiglie, giovani in età scolare, studenti universitari da eseguire con mezzi propri, di terzi o forniti dai committenti;

- di costituire la cooperativa ONLUS come Osservatorio Permanente dei bisogni sociali e sanitari delle categorie su esposte, attraverso la istituzione di Antenna Sociale, la finalità è la rilevazione del bisogno e la risposta sociale allo stesso dei bisogni sociali attraverso i propri operatori;

- la cooperativa si propone di monitorare **constantemente** il territorio, i bisogni sociali delle categorie più deboli attraverso ricerche finalizzate ad individuare strategie operative per la risposta del bisogno stesso puntando sulla qualità dei servizi erogati (Ricerca , progettazione ed erogazione del servizio);

- la cooperativa si propone di attivare sportelli informativi per tutte le categorie in situazioni di svantaggio e in particolare per i sordomuti e i non vedenti;

- la cooperativa, nel rispetto della Legge 328/00 (Integrazione socio sanitaria) in relazione ai contenuti della stessa si rende disponibile a fornire tutti i servizi propri dello statuto per una più elevata integrazione socio sanitaria delle fasce sociali più deboli.

La società potrà inoltre:

- promuovere e favorire incontri, seminari e attività culturali, ricreative, e sportive destinate a sollecitare l'interesse della pubblica opinione sul problema della riabilitazione e del recupero degli handicappati e del conseguente loro inserimento nella vita sociale;
- favorire la ricerca e gli studi nel settore degli handicap sotto l'aspetto medico, sociale, legislativo e tecnico-scientifico;
- stabilire e mantenere contatti con tutti gli Enti, centri, Istituti similari in Italia e all'estero per scambi, consigli e informazioni su tutte le analoghe esperienze e attività finalizzate a conseguire il benessere psico-fisico dei portatori di handicap;

= con riferimento alle attività di cui alla lettera b) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la cooperativa potrà svolgere attività agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi funzionalmente collegate alle attività sopra elencate.

Tali attività dovranno costituire un ulteriore sviluppo e completamento delle attività assistenziali ed educative svolte a favore dei soggetti svantaggiati e dovranno essere strettamente finalizzate al loro inserimento lavorativo ricreativo e ludico.

Tali attività verranno esercitate con modalità che siano compatibili con il loro stato soggettivo e, comunque tali da favorirne l'integrazione sociale e la realizzazione personale nel mondo del lavoro.

In tale prospettiva potranno assumere particolare rilievo attività quali:

- 1) la gestione della sosta su aree, strade e piazze sia pub-

	bliche che private, con o senza custodia, a mezzo parcometri	
	o altri strumenti di esazione della sosta, di autovetture, quadricicli, ciclomotori e biciclette; 2) l'esercizio del controllo delle soste degli autoveicoli, quadricicli, ciclomotori e biciclette (parcometri o altri strumenti di esazione della sosta); il servizio di rimozione delle vetture, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nonché' semaforica, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informatici innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso e' prescritta dal codice della strada, la gestione e manutenzione di pannelli informatici; 3) gestire i lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, impianto, manutenzione e pulizia di verde pubblico e privato; ogni attività finalizzata alla protezione, valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente, del verde pubblico, del patrimonio boschivo e forestale; lo sfalcio dell'erba di aiuole per enti pubblici e privati, cura e manutenzione di piante, alberi, arbusti e fiori, nonché' gestione delle aree verdi; 4) gestire servizi di pulizia e manutenzione di immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici, negozi, studi, case di cura, impianti sportivi, abitazioni private; servizi di pulizia di proprietà' comunali; l'assunzione di lavori di pulizia, lavaggio, derattizzazione e sanificazione di strade, autostrade, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, impianti sportivi, opifici industriali, commerciali e agricoli, aree adibite a mercati e fiere; la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria di fosse biologiche, pozzetti stradali, zanelle, caditoie, banchine in terra e cunette; 5) servizi di gestione, manutenzione, pulizia e custodia di parcheggi pubblici e privati, giardini, prati e aree verdi di pubblica utilità; 6) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nonché di rifiuti speciali costituiti dai residui derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e dalla depurazione delle acque di scarico urbane; raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio e smaltimento dei rifiuti tossico nocivi; raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti galleggianti, filtraggio e depurazione, prelievo campioni, analisi biologiche di acque marine, lacustri, fluviali con imbarcazioni attrezzate; 7) esecuzione di lavori edili e stradali, di carpenteria, di falegnameria e pitturazione; manutenzione ed installazione di impianti termo-idraulici, telefonici, elettrici e fognari; la locazione e l'affitto anche ultranovennali, sia in blocco che frazionatamente, di fabbricati civili, industriali e commerciali; 8) la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; la	

gestione di bar, ristoranti, sale giochi, impianti sportivi, piscine, palestre, campi di calcio, palazzetti dello sport, parchi pubblici, strutture e siti di interesse culturali, paesaggistici ed archeologici, per conto di enti pubblici e privati; servizi di preparazione di alimenti, compresa la consegna domiciliare; servizi di ristorazione e di ricezione turistica; la gestione di complessi turistici ed alberghieri, con commercializzazione di bar, ristoranti, ed alimentari in genere; locali di intrattenimento e svago; discoteche; sale da ballo; organizzazione eventi in genere;

9) servizi di custodia dei beni culturali ed ambientali, nonché la pulizia degli stessi; assumere la conduzione integrata delle proprietà immobiliari per conto delle amministrazioni pubbliche e private; servizi di censimento, valorizzazione, inventariazione, di indagine, ricerche e studi sociali ed economici per conto di comuni ed enti pubblici, amministrativi, tecnici e culturali;

10) servizio manovalanza e facchinaggio anche per strutture pubbliche o commerciali, riordino magazzini scorte o di altro tipo, archivi e scaffalature;

11) il servizio traslochi masserizia e suppellettili, da abitazioni private, pubblici uffici e aziende private;

12) il servizio di sorveglianza e ricovero autovetture in aree pubbliche o private adibite al parcheggio o presso autorimesse coperte;

13) il servizio di vigilanza armata e non, portierato, guardiana, sicurezza, telesicurezza, antirapina, antitaccheggio, per aziende ed attività commerciali o per singole iniziative private (feste, manifestazioni, etc.);

14) il servizio di affissioni manifesti e distribuzione volantini; servizio di lettura e rilevazione generale dei consumi delle utenze (telefoniche, gas, energetiche, acqua); distribuzione bollette e cartelle, studi e progettazioni per il recupero energetico;

15) servizi di trasporto su gomma di cose e persone, da eseguire con mezzi propri, di terzi e forniti da committenti; attività di scuolabus; trasporto turistico su gomma; trasporto di linea su gomma;

16) attività di noleggio di autobus con conducente, noleggio di autovetture con o senza conducente, noleggio di scuolabus con conducente;

17) servizi di cura cimiteriale;

18) attività delle agenzie di viaggio;

19) attività di scuola di musica (accademia musicale) con organizzazione e gestione dei relativi corsi di formazione;

20) stimolare la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative e gli Enti soci attraverso la gestione di progetti di sviluppo inte-

grati sia a livello locale sia a livello nazionale ed euro-

peo;

21) realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa, anche inserendo al lavoro persone svantaggiate ex articolo 4 Legge 381/91 ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, ai consorzi ed alle cooperative aderenti per migliorare la loro efficacia operativa;

22) gestire attività di ricerca, formazione ed addestramento, realizzate anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, volte a stimolare e ad accrescere la conoscenza e la coscienza cooperativistica nonché promuovere specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative e degli Enti soci;

23) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative e degli Enti soci anche commercializzandone prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati direttamente o tramite gare d'appalto e licitazioni, prodotti e servizi;

24) attuare, sia direttamente sia tramite soci, iniziative di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini e degli altri soggetti pubblici e privati sui problemi dell'emarginazione;

25) coordinare il rapporto con i soggetti pubblici, in primo luogo a livello comunale, provinciale e regionale;

26) sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi che riconoscano e valorizzino le cooperative sociali;

27) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale

Quanto nello svolgimento della propria attività sarà necessario l'opera di professionisti a tanto abilitati, soci e non soci, essi agiranno, nell'ambito delle rispettive competenze ed abilitazioni, sotto la loro personale responsabilità professionale, avendo la società unicamente la funzione di porre a loro disposizione la sua struttura organizzata di beni e servizi.

La cooperativa potrà, inoltre, svolgere ogni attività affine a quella sopraelencata e, comunque, connessa, sul piano organizzativo, di studio, di ricerca in Italia e all'estero, potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'esecuzione dei servizi, ad appalti con enti pubblici e privati.

Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate le seguenti due condizioni:

1) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra esplicitamente indicate, saranno tale

da richiedere come essenziali il coordinamento delle attività che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di

cui all'art. 1 della Legge 381/91;

2) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività di tipo a) da quelle di tipo b) ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente.

Tutte le attività su elencate dovranno essere svolte con spirito mutualistico e senza alcuna finalità di lucro.

La cooperativa può infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dal consiglio di amministrazione necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale, compresa la partecipazione in cooperative, consorzi ed altre società.

A tal fine la cooperativa potrà:

- incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale cooperativo, anche partecipando a concorsi fra compagni simili;

- assumere da privati, società, Enti ed operatori economici in genere, commesse ed appalti, sia a trattativa privata che partecipando ad ogni gara e procedimento, per l'esecuzione di opere e servizi rientranti nello scopo sociale;

- proporre progetti per la produzione di beni e la fornitura di servizi, rientranti nello scopo sociale.

La società per la realizzazione dello scopo sociale potrà ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, società e privati, concedendo ogni garanzia, mobiliare ed immobiliare, reale o personale.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà assumere anche dipendenti non soci.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei requisiti mutualistici.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si

trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con

la Cooperativa.

La società può ammettere anche soci volontari che saranno disciplinati secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla L.8 novembre 1991 n. 381.

REQUISITI MUTUALISTICI - SOCI

La società Cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente in quanto, in ragione del tipo di scambio mutualistico, così come determinato in dipendenza delle attività sociali individuate al precedente art. 4, intende prevalentemente avvalersi, nello svolgimento delle attività delle prestazioni lavorative dei soci.

Gli amministratori ed il Collegio sindacale, se nominato, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma della nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 del codice civile.

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, la società intende assumere e mantenere la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e 1/2 effettivamente del capitale versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai 2 punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relativi alle approvazioni del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione. I so-

ci appartenenti alla categoria speciale non possono essere e-

letti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'amministratore nel Libro dei Soci.

In caso di mancato accoglimento l'Organo Amministrativo deve entro 60 giorni dal ricevimento della domanda notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relati-

vi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-

tenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno sessanta (60) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluz-

zione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Il socio, inoltre, potrà essere escluso qualora non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorre in una delle cause di interruzione del rapporto previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel Regolamento ai sensi dell'Art. 6 della legge 142/2001.

Il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista il patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dal-

la data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro cinquecento (Euro 500,00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a tre (3).

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinati;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di

voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione

di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro cinquantadue (Euro 52,00).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-

sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa del bilancio. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) almeno il tre per cento (3%) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente, ovvero all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e 1/2 percentuali **ragguagliato** al capitale sociale effettivamente versato.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a tito-

lo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del Collegio Sindacale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire

nire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione

di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere a, b e c del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera o fax o email, mail certificata, raccomandata A.R., inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data

e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve

essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti come appresso specificato.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due (2) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, an-

che non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico, da due Amministratori o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico, i due amministratori o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo dura in carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni oppure per un tempo determinato non superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Quando l'amministrazione è affidata a più amministratori che non costituiscono consiglio, al momento della nomina, i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta.

Quando l'amministrazione è affidata disgiuntamente a più amministratori, ciascuno di essi ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di amministrazione, prima che siano compiuti. In tal caso la decisione è rimessa alla maggioranza degli amministratori.

Ogni centoventi (120) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed il Collegio sindacale, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

L'Ufficio di Organo Amministrativo è gratuito.

Spetta alla decisione dei soci determinare l'eventuale compenso dovuto agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Organo Amministrativo o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme

legislative vigenti al riguardo.

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori così nominati spetta la rappresentanza della società, nei limiti dei poteri a lui attribuiti; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina.

Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Art. 38 (Collegio Sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci. Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Le eventuali controversie che sorgessero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e dal Collegio Sindacale (se nominato), ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati entro trenta (30) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta (90) giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa

da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo di deposito del lodo.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

Non possono formare oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità

prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità."

ARTICOLO 8 = PUBBLICITA'. I componenti dichiarano di autorizzare l'Amministratore Unico a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della Società e l'autorizzano ad apportare al presente atto ed allegato Statuto quelle modifiche ed aggiunte che fossero richieste ai fini degli adempimenti pubblicitari previsti dalle vigenti leggi in materia.

ARTICOLO 9 = AGEVOLAZIONI FISCALI. I soci dichiarano che la Cooperativa è retta dai principi e dalle regole della mutualità e, pertanto, intendono beneficiare di tutte le agevolazioni previste dalle vigenti leggi in materia.

ARTICOLO 10 = SPESE. Sono a carico della società Cooperativa le spese del presente atto nonché quelle necessarie per la sua costituzione, le quali complessivamente ammontano in modo approssimativo ad Euro millecinquecento (Euro 1.500,00).
Del presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su quattordici fogli per cinquantasei facciate ho dato lettura alle parti che l'approvano e lo sottoscrivono alle ore diciassette e minuti venti.

Firmati: Curcio Marco - Andrea Gagliardi - Francesco Gagliardi - Luigi Gagliardi - Sonia Presutto - Leonardo Baldari (L.S.).

Certifico io sottoscritto dott.LEONARDO BALDARI, notaio in Montella, che la presente copia fotostatica in quattordici fogli è conforme all'originale esistente nei miei atti.

Si rilascia per uso consentito.

Montella, li _____